



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 30 del 05/09/2014

OGGETTO: Imposta comunale unica - Approvazione aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di settembre alle ore 21,50, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	ANELLI Elisa	SI	
3	AMATA Silvio	SI	
4	DOMENICI Sergio	SI	
5	AVERSA Maurizio	SI	
6	BERTILACCHI Giovanni	SI	
7	CINELLI Alessandro	SI	
8	CHIESI Manuel	SI	
9	ANSALDI Marco	SI	
10	FLOSI Gianluca Pasquale	SI	
11	DEL SARTO Mauro	SI	
PRESENTI: 11		ASSENTI:0	

Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Alberto Cappello

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Imposta comunale unica - Approvazione aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata

dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che il Regolamento per la disciplina della IUC testè approvato, rimanda alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	IMPORTO
Illuminazione Pubblica	€ 70.000,00
Manutenzione Strade	€ 5.000,00
Scuole Pubbliche - Riscaldamento	€ 6.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 81.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, sia opportuno provvedere alla determinazione della tariffe con separato atto deliberativo previa adozione, peraltro, del relativo piano finanziario.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, peraltro, che limitatamente all'anno 2014, il comma 688 della precitata legge 147/2013 come sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014 e dall'art. 1, comma 1, d.l. 9 giugno 2014, n. 88 ha previsto che nel caso di mancato invio delle deliberazioni di approvazione delle tariffe entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della tasi è **effettuato entro il 16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della tasi pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014 e che a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e

prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto possessore	16 ottobre
	Saldo Possessore	16 dicembre

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione del consiglio **comunale n.29 in data** odierna;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr. Filippo Sani;

DELIBERA

STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Aliquota del 3,5 per mille esclusivamente per le categorie A1 – A8 – A9 - per l'abitazione principale e le relative pertinenze con la precisazione che detta aliquota si applica anche alle unità immobiliari e relative pertinenze (appartenenti alle categorie A1-A8-A9) possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che queste non risultino a qualsiasi titolo locate; alla ex casa coniugale di soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili di matrimonio non risulti assegnatario di detta unità immobiliare a condizioni che il medesimo non sia titolare di diritto di proprietà od altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta; alla unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che questa non risulti locata, nei limiti previsti dall'Art.9 Bis del D.L.n.47/2014 convertito nella Legge n.80/2014.
- Aliquota del 10,6 per mille per gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili.
- Aliquota del 9,6 per mille per gli immobili concessi in comodato gratuito regolarmente registrato a parenti in linea diretta di primo grado limitatamente ad un solo immobile per proprietario nei termini previsti dall'Art.13 del Regolamento Comunale IMU.
- Aliquota del 10 per mille per gli immobili locati con contratto di affitto concordato o non concordato purchè regolarmente registrato come previsto dall'Art.8 del Regolamento Comunale IMU.

- Aliquota aggiuntiva di 0,3 punti percentuali per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (aliquota aggiuntiva a quella standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011);

- **CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
- **RIMANDARE** alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

2. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, **fissare le seguenti aliquote della TASI**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
--	---------------

- Di azzerare l'aliquota per tutte le altre fattispecie.

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
- riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;
- stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 81 per cento.
- stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale nelle predette componenti IMU e TASI dovrà essere effettuata per l'anno 2014 nei termini di seguito indicati,

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI possessore	Acconto possessore	16 ottobre
	Saldo Possessore	16 dicembre

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

*** **

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

Udito il Consigliere Analdi il quale dichiara che l'aliquota stabilita pre il comodato gratuito è troppo alta.

A riguardo Il Sindaco replica che l'aliquota è comunque adeguata visto che viene fissata in un punto inferiore a quella ordinaria.

Di seguito, con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (Analdi, Flosi, Del Sarto) essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione.

Di seguito, data l'urgenza, con voti n.8 favorevoli e n.3 contrari (Analdi, Flosi, Del Sarto) essendo n.11 i Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000.

T.U. Decr.Leg.vo 18/08/2000 n.267 – PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 05/09/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote dell'IMU e della TASI per l'anno 2014.

AREA: Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì 04/09/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Rag. Evangelisti Gioiella

Letto, confermato e sottoscritto

F.to IL SINDACO
Giordano Ballini

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Alberto Cappello

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On Line del Comune il : 08/09/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, nonché pubblicata per meri scopi di notizia all' Albo Pretorio.

F.to Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- (X) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Basilica
Lì,

Il Responsabile Area Amministrativa
Martinelli Roberta
